

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

5.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCARDI RAFFAELLO**

INDICE

	Pag.
In memoria di Costanzo Ciano	35
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XV, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia	36

La riunione comincia alle 10.

In memoria di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I Consiglieri Nazionali si alzano*). Prima di iniziare le nostre ferie estive una tragica notizia si è ripercossa nell'animo degli italiani, ed ha causato in noi un senso di indicibile dolore. Mentre nulla faceva crederlo, Costanzo Ciano è caduto di schianto, come le querce che non anemizzano, ma cadono perchè tagliate dalla lama sanguigna della folgore. Costanzo Ciano, l'eroe di Buccari e di Cortellazzo, il fascista intemerato, il credente della vigilia, l'uomo che a un certo momento beffeggiava con la sua dialettica caustica anche la morte, è caduto!

Sarà per noi motivo di grande tristezza tornare nell'Aula e non vedere più quello che ormai noi chiamavamo « papà Ciano ». Egli ci ha insegnato però soprattutto una cosa: la maniera dell'obbedienza; come si deve obbedire nel Regime fascista, credendo come Egli credeva, con quella sua forza massiccia, refrattario ad ogni dubbio, con la certezza assoluta, con una fede sconfinata, con un credo che superava l'apostolato della religione.

Ma per fortuna il nome e l'opera di Costanzo Ciano non si spengono, perchè in quella gigantesca staffetta di generazioni che rappresenta la continuità dei popoli, per fortuna Costanzo ha passato la fiaccola a Galeazzo Ciano, a questo giovane, già per tanti motivi benemerito, interprete fedelissimo, duttilissimo, intelligentissimo degli ordini del Duce, anche egli colpito ieri da un'immane sciagura. E forse chi è credente può pensare che Dio abbia voluto risparmiare a Costanzo questo esulcerante nuovo dolore, facendone precedere la fine.

Egli è asceso nel cielo degli eroi! Siamo degni di Lui, perchè i morti non sono degli assenti, ma solo degli invisibili.

Camerata Costanzo Ciano!

(*I Consiglieri nazionali rispondono: Presente!*).

RICCI ENRICO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali: Bruni Giovanni, Diaz Marcello, Giunti Pietro, Marchini. Costata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che, in seguito ad autorizzazione avuta dalla Presidenza della Camera a norma dell'articolo 31 del regolamento, partecipa alla riunione il Consigliere nazionale Fossa Davide.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XV, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna di Etiopia.

TALLARICO, *Relatore*, nota che il disegno di legge in discussione mira a sostituire ed a modificare il Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XV, n. 2300 con cui si istituiva l'Ente di colonizzazione di Romagna di Etiopia, al quale è stata assegnata una zona di circa 200 mila ettari, zona promettente in quanto già produce derrate utili e che presenta caratteri di salubrità e ricchezza di acqua.

Data la difficoltà di costituire, almeno per il momento, grandi comprensori, l'Ente ha iniziato la sua attività fin dall'aprile 1938 su un primo comprensorio di circa 5600 ettari, col dissodamento di terreni vergini, con coltivazione di orientamento e con l'inizio della costruzione di case coloniche.

Siccome per un Ente di siffatta importanza 5600 ettari rappresentano una estensione limitata, e d'altra parte in quella zona è difficile allargare o destinare altri comprensori vicini che siano della stessa importanza, così il Governo dell'Africa Orientale ha concesso in un'altra zona, del pari salubre perchè situata su altipiano nell'alto Auasc, un comprensorio di circa 5000 ettari, non solo, ma ha anche concesso (ciò che è più importante), nei pressi di Addis Abeba, l'ex azienda Babiceff, cui recentemente è stato dato il nome di Villa Anna Maria.

Questa zona si presenta interessante sia perchè si trova a 50 chilometri di distanza da un centro di assorbimento quale è Addis Abeba, sia perchè è ricca di acqua ed inoltre il terreno è di buonissima qualità; di conseguenza i nostri coloni potranno trarne un immediato e grande giovamento.

E siccome nel Regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2300 all'articolo 1 si diceva: È costituito l'Ente di colonizzazione di Romagna di Etiopia, che ha lo scopo di promuo-

vere mediante impiego di lavoratori di Romagna inquadrati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nel territorio del Governo dell'Amara; l'articolo occorre sia modificato nei sensi indicati dall'attuale disegno di legge.

Un altro articolo, cioè l'articolo 5, diceva: L'opera di colonizzazione affidata all'Ente ai sensi del precedente articolo 1 si svolge nella regione dell'Uogherà, che a tale fine viene così delimitata: a nord dalle regioni più elevate delle pendici occidentali e meridionali del Semien, ad est dal confine con la regione del Belesà, ad ovest dalle pendici occidentali del vallone di Berà, a sud dalla piana di Cressoiè (vice residenza di Amba Gheorghis).

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali.

A tale articolo 5 (che viene riportato integralmente nel nuovo testo), si è fatta un'aggiunta in virtù della quale potranno essere date in concessione all'Ente terre da colonizzare in altre regioni dell'Africa Orientale Italiana. In queste regioni però l'Ente non avrà il diritto di prelazione stabilito per le regioni dell'Uogherà.

Fatte queste precisazioni ritiene si possa senz'altro approvare il disegno di legge che modifica gli articoli 1 e 5 del citato decreto legge.

GHIGI chiede se non sia opportuno suggerire al Ministero dell'Africa Italiana di esaminare la possibilità di sostituire nuclei nazionali ai nuclei provinciali che si vanno formando nelle zone dell'Africa Italiana. Il suggerimento è suffragato da un punto di vista razziale, in quanto questi nuclei, che non sono mai molto numerosi, favoriscono l'endogamismo, che non è favorevole alla robustezza della razza.

Vi è poi un altro pericolo del quale si è avuto esempio nella America Settentrionale: quando si costituiscono Enti provinciali i cui componenti parlano un sol dialetto, essi finiscono col parlare solo quel dialetto, e si incontrano difficoltà di intendersi fra nucleo e nucleo, ovvero si finisce col parlare la lingua che è più diffusa in paese. Perciò talora in America i nostri connazionali hanno finito per intendersi tra di loro in inglese. Ora bisogna evitare che, col passar del tempo, parecchi dei nostri connazionali i quali conti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nuano a parlare solo nel loro dialetto, possano finire col trovare nella lingua amarica un mezzo di espressione più comune.

FOSSA DAVIDE fa presente che tutti e due i sistemi danno luogo ad inconvenienti ed a vantaggi. Allorchè si costituirono i primi Enti di colonizzazione si tennero presenti le ragioni che portavano a favorire in un primo tempo la creazione di organi con carattere regionale, in quanto si considerò che il legame della regione costituisse un vincolo efficiente per determinare rapporti fra i nuovi centri e la madre Patria, in modo che non si limitasse il fenomeno ad una forma sociale di colonizzazione agraria, ma vi fosse scambio continuo e costante di attività.

È bene però tener presente che tale concetto è stato seguito solo in parte, in quanto l'Opera nazionale dei combattenti ha adot-

tato la formazione di nuclei a carattere nettamente nazionale.

TECCHIO ricorda quanto avviene in Libia, ove gli enti di colonizzazione a carattere nazionale rispondono ottimamente allo scopo.

PRESIDENTE rileva l'importanza delle osservazioni del camerata Ghigi.

Senza voler dare l'ostracismo al concetto seguito fin qui, è bene che questi rilievi sieno fatti presenti al Ministero competente, il quale potrà tenerne conto in avvenire.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.

(Vedi allegato).

La riunione termina alle 10,25

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia (404)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 1 e 5 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 683, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — È costituito l'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, che ha lo scopo di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori di Romagna inquadrati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nei territori dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 5. — L'opera di colonizzazione affidata all'Ente ai sensi del precedente articolo 1 si svolge:

a) nella regione dell'Uogherà, che a tal fine viene così delimitata: a nord dalle

regioni più elevate delle pendici occidentali e meridionali del Semien, ad est dal confine con la regione del Belesà, ad ovest dalle pendici occidentali del vallone di Berà, a sud dalla piana di Cressoié (Vice Residenza di Amba Gheorghis).

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali;

b) in altre regioni dell'Africa Orientale Italiana ove potranno essere date in concessione all'Ente terre da colonizzare.

In queste regioni l'Ente non ha il diritto di prelazione stabilito per la regione dell'Uogherà.

